



AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO: RICHIESTA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2011 l'ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 21 Agosto 1985, munita di fotografia e conforme al modello di cui all'allegato «C» del decreto stesso.

Per la presentazione della richiesta è necessario compilare una pratica telematica utilizzando l'applicativo Comunica Starweb (<http://starweb.infocamere.it>) con le modalità di seguito indicate:

- Creare pratica Comunica di "Variazione attività nella sede" precisando nelle note che la pratica è presentata al fine di richiedere la tessera personale di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di agente/rappresentante di commercio e che si autorizza l'addebito di euro 25 per diritti ed euro 32 per imposta di bollo;
- Allegare foto tessera a colori in formato pdf/a del soggetto richiedente (titolare di impresa individuale, legale rappresentante della società, soggetto operante per conto dell'impresa);

Nel caso in cui il richiedente incarichi un intermediario (commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, associazione di categoria) alla presentazione della pratica telematica, alla stessa dovrà essere allegata apposita procura ComUnica disponibile alla pagina www.pi.camcom.it / [Home](#) / [Creare e gestire l'impresa](#) / [Comunicazione Unica](#), compilata e sottoscritta con firma autografa dal soggetto delegante, acquisita tramite scansione in formato pdf, firmata digitalmente dall'incaricato e con un documento di identità valido del soggetto delegante.

Il rilascio della tessera personale di riconoscimento è soggetto al pagamento di:

- € 25,00 di diritti di segreteria
- € 16,00 di imposta di bollo per la richiesta
- € 16,00 di imposta di bollo per il rilascio della tessera

N.B.: Non hanno titolo a richiedere il rilascio della tessera di riconoscimento coloro che risultano iscritti nell'apposita sezione Rea ai sensi degli artt. 7 e 10 del suddetto decreto.